



CIRCOLARE N. 17

Reggio nell'Emilia, li 13 aprile 2023

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Presidente Onorario
Carlo Baldi

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Francesca Baldi**
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garettini**
Andrea Magnanini
Sara Mandelli*
Nadia Pinelli*
Guido Prati
Niccolò Reggi
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini**
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni*
Federico Bonomo
Gabriele Borghi*
Davide Canonico
Laura Ceci
Cristina Corradini
Francesco Ferrari
Anna Freschi**
Licia Grammatico
Paolo Messarra*
Simone Messori
Angelo Nastasia
Francesco Patteri
Davide Prandi
Chiara Roncasaglia
Valentina Spreafichi
Manuela Tirelli

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

Oggetto: Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali

Recentemente, a fronte di un'interpretazione distorta dell'art.17 DLgs. 241/1997 da parte di alcuni giudici del lavoro, era stata messa in dubbio la possibilità nel nostro sistema tributario di compensare debiti previdenziali con crediti di natura fiscale, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

Tale interpretazione suggeriva come possibile la sola compensazione tra debiti e crediti vantati verso "medesimi soggetti", impedendo di fatto la compensazione orizzontale tra tributi appartenenti ad enti diversi.

L'orientamento in esame aveva creato notevoli perplessità perché non trova adeguato supporto nel dato normativo, oltre che nella prassi consolidata.

Così il legislatore, attraverso una norma di interpretazione autentica riportata nell'art.2-quater della L. 11.4.2023 n. 38 (Gazzetta Ufficiale 11.04.2023 n.85), chiarisce in maniera definitiva che l'art. 17 comma 1 primo periodo del DLgs. 241/97 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti di natura differente ed anche nei confronti di enti impositori diversi (compensazione orizzontale).

Dunque, la compensazione tra debiti previdenziali con crediti di natura fiscale è ammessa.

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa,13
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

SASSUOLO

Viale XX Settembre,34
41049 - Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432